
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Notifica in forma esecutiva, invece che della sentenza di primo grado, della sentenza di secondo grado dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello: cosa accade?

L'irregolarità di un titolo esecutivo notificato costituito dalla sua mancata spedizione in forma esecutiva non può legittimamente pronunciarsi, per il disposto dell'art. 156 c.p.c., comma 3, se l'atto abbia, comunque, raggiunto lo scopo cui era destinato, il che avviene tutte le volte in cui, insieme con il precetto, il creditore abbia notificato sia la sentenza di primo grado costituente titolo esecutivo, sia la sentenza di secondo grado dichiarativa dell'inammissibilità del relativo appello, spedendo (erroneamente) quest'ultima (e non la sentenza di primo grado) in forma esecutiva, giacché in tal caso il debitore è consapevole, sulla base del complesso degli atti notificati, che l'appello è stato rigettato, e che la sentenza di primo grado è la sola pronuncia di condanna di cui viene richiesto l'adempimento, e sulla cui base sarà, in caso contrario, iniziata l'espropriazione forzata minacciata.

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 16.2.2015, n. 3075

...omissis...

Con il 1 motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 474, 475, 476, 479 e 156 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonché violazione dell'art. 112 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 2 motivo denunciano falsa applicazione dell'art. 274 c.p.c., violazione artt. 2 e 11 Cost., art. 88 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Essi risultano anzitutto formulati in violazione del requisito richiesto ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che le ricorrenti fanno richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito es., ai "distinti ed esclusivi mandati all'avvxxxxx.", all'atto di citazione in 1 grado, al provvedimento di riunione di distinti giudizi da parte del giudice di prime cure, alla sentenza di 1 grado, alle notifiche della "sentenza n. 707/2011", agli "atti di precetto notificati in uno ai titoli esecutivi ... (cfr. all. 1 della produzione di merito dell'odierna ricorrente)", all'"opposizione agli atti esecutivi", ai "ben 21 atti di opposizione all'esecuzione per quanti precetti", al "precetto intimato da persona diversa da quella in favore del quale è stato spedito il titolo", ai "ben 22 diversi precetti, tutti nascenti dall'unica sentenza n. 707/2011 resa dal Gxxxxxx di Cervinara" di cui lamentano la mancata o erronea valutazione, limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente - per la parte d'interesse in questa sede - riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti, laddove è al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157, la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da ultimo, Cass., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157).

A tale stregua non pongono invero questa Corte nella condizione di effettuare il richiesto controllo (anche in ordine alla tempestività e decisività dei denunciati vizi), da condursi sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni - come nel caso - apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo essere questa Corte viceversa posta in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronuncia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Deve ulteriormente porsi in rilievo che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, non consiste invero nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove preteso, come nella specie, dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito, solamente a quest'ultimo spettando individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi.

Quanto al 1 motivo va altresì osservato che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, anche in altre analoghe cause tra le stesse parti (v. Cass., 4/12/2014, n. 25667), l'irregolarità di un titolo esecutivo notificato costituito dalla sua mancata spedizione in forma esecutiva non può legittimamente pronunciarsi, per il disposto dell'art. 156 c.p.c., comma 3, se l'atto abbia, comunque, raggiunto lo scopo cui era destinato, il che avviene tutte le volte in cui, insieme con il precetto, il creditore abbia notificato sia la sentenza di primo grado costituente titolo esecutivo, sia la sentenza di secondo grado dichiarativa dell'inammissibilità del relativo appello, spedendo (erroneamente) quest'ultima (e non la sentenza di primo grado) in forma esecutiva, giacché in tal caso il debitore è consapevole, sulla base del complesso degli atti notificati, che l'appello è stato rigettato, e che la sentenza di primo grado è la sola pronuncia di condanna di cui viene richiesto l'adempimento, e sulla cui base sarà, in caso contrario, iniziata l'espropriazione forzata minacciata (v. Cass., 24/11/2005, n. 24812).

Per altro verso, si è ribadito che per la spedizione in forma esecutiva di una sentenza (art. 475 c.p.c.), al fine di procedere ad esecuzione forzata (art. 479 c.p.c.), è sufficiente che il cancelliere, verificata la formale perfezione dell'originale, apponga sulla copia il sigillo (art. 153 disp. att. c.p.c.), attestandone il rilascio (v. Cass., 20/1/1999, n. 493; Cass., 16/2/1998, n. 1625. E, da ultimo, Cass., 4/12/2014, n. 25667).

Orbene, l'aver nella specie notificato, unitamente al precetto la sentenza munita di formula esecutiva recante la dicitura "richiesta e rilasciata in formula esecutiva all'avv. Mxxxxx in proprio", non può ritenersi deporre per l'invalidità degli atti, atteso che l'avv. Vxxxxxte era il domiciliatario dell'avv. xxxxxxxxxxxx.; che siffatta ipotesi non risulta espressamente prevista quale specifica ipotesi di nullità; che l'atto risulta essere stato notificato assieme al precetto dal quale emergevano con evidenza i termini e le parti in questione (cfr. Cass., 4/12/2014, n. 25667).

In ordine al 2 motivo non può infine sottacersi che la doglianza prospetta inammissibili profili di novità, la denuncia di abuso dello strumento processuale, in violazione del divieto di frazionamento del credito, non risultando avere formato invero oggetto della proposta opposizione de qua, nè avendo la ricorrente debitamente indicato in quali atti del giudizio di merito la questione sarebbe stata posta (cfr. Cass., 4/12/2014, n. 25667).

All'inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA